



Prefettura di Trapani

FASC. 2778/2021

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI MILO-TRAPANI, PER N. 204 POSTI – CIG 88832333C6. – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE.

Viste le determine a contrarre in data 14/4/2021 e in data 23/9/2021 con le quali è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del CPR di Milo-Trapani;

Visto l'avviso, pubblicato in data 30/11/2021, con cui è stata indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del CPR di Milo-Trapani da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 7/1/2022, CIG 88832333C6;

Visto il disciplinare di gara e la documentazione allegata, pubblicati sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica "acquistinretepa" del Ministero dell'Economie e delle Finanze/Consip S.p.A.;

Visto il decreto prefettizio di nomina della Commissione Giudicatrice n. 12303 del 15/2/2022 ;

Preso atto che la Cooperativa Sociale Badia Grande avente sede a Trapani e rappresentante legale il Dott. Antonio Manca, nato a Erice il 27 agosto 1976, ha partecipato alla gara di che trattasi, presentando apposita domanda di partecipazione pervenuta in data 7/1/2022, e l'allegato denominato " Dichiarazione Integrative Concorrente";

Verificato che la Soc. Coop. Badia Grande si è collocata al 1° posto in graduatoria, a seguito delle valutazioni operate da parte della Commissione Giudicatrice;

Accertato, altresì, che dai punteggi attribuiti all'offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, la stessa è risultata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti pubblici, per cui con nota n. 41861 del 3/6/2022 e n. 49201 del 30/6/2022 sono stati richiesti chiarimenti alla predetta concorrente in merito alle voci di costo riportate nell'offerta, pervenute il 20/6/2022 e l'8/7/2022 ;

Ricevuta in data 13/7/2022 dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale la nota n. 2427 con la quale è stato trasmesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti del legale rappresentate della Società Cooperativa Badia Grande, per i reati:



Prefettura di Trapani

Art. 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture"; art. 483 c.p. "falsità ideologica del privato in atti pubblici"; art. 640 c.p. "truffa ai danni dello Stato", reati tutti commessi nella gestione del servizio di accoglienza affidato dalla Prefettura di Trapani ed in danno di quest'ultima, che veniva, pertanto, indotta in errore in ordine all'erogazione, sulla base della rendicontazione prodotta per la fornitura dei servizi da maggio 2017 a settembre 2019, erogando così l'integrale pagamento delle fatture;



Preso atto che la Prefettura di Trapani, con nota n. 52708 del 13/7/2022, ha con immediatezza interessato l'Avvocatura dello Stato di Palermo in merito alla eventuale esclusione dalla gara della Cooperativa Sociale Badia Grande sulla base di quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Trapani con la precitata nota;

Acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo al protocollo n. 53034 del 15/7/2022, con cui il citato organo legale evidenzia che tra le cause di esclusione da una procedura selettiva ad evidenza pubblica, l'art. 80 del codice dei contratti (D.lgs n. 50 del 2016) contempla, alla lettera c) del comma 5, il fatto che "la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità", tanto da legittimare la stazione appaltante stessa a procedere all'esclusione dalle procedure di gara, integrando il citato decreto di rinvio a giudizio tale ipotesi;

Considerato altresì, che le condotte ascritte al rappresentante legale ed amministratore della cooperativa attengono a reati contro la Pubblica Amministrazione e peraltro, proprio all'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione pubblica, sempre nell'ambito della gestione dei centri di accoglienza per migranti, intrattenute nel caso in specie con questo Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, fatto particolarmente significativo ai fini dell'adozione del provvedimento di esclusione di che trattasi;

Preso atto, inoltre, che il rappresentante legale della cooperativa in oggetto ha dichiarato, in uno con la richiesta di partecipazione alla gara e nell'ambito delle "dichiarazione integrative concorrente", di "non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis) del codice", pur consapevole, invece, delle pendenze giudiziarie a suo carico in quanto l'avviso di conclusione delle indagini gli è stato notificato in data 31/7/2021;

Considerato che quest'ultima affermazione integra, peraltro, gli estremi dell'omissione informativa che, anche alla luce del più rigoroso orientamento adottato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, legittima la stazione appaltante ad escludere l'autore, e in ogni caso, conferisce all'Amministrazione la potestà di vagliare anche alla luce della dichiarazione reticente l'"affidabilità" dell'operatore economico (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 agosto 2020 n. 16);



Prefettura di Trapani

Tenuto conto altresì che tale omissione avrebbe potuto influenzare, in assenza della comunicazione di rinvio a giudizio da parte della locale Procura, la decisione sulla gara in corso, inducendo in errore questa stazione appaltante e alterando nel contempo, a causa di un erroneo convincimento, anche la *par condicio* tra i concorrenti;

Considerato inoltre che tale omissione di informazioni “dovute” ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione rileva quando sussiste un obbligo dichiarativo predeterminato dalla legge o dalla normativa di gara, come nel caso di specie, e pertanto incide anch'esso sull'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico Badia Grande;

Visto il verbale n. 10 del 15/7/2022 con cui la Commissione giudicatrice, prendendo atto di quanto comunicato dalla locale Procura della Repubblica e della predetta nota dell'Avvocatura, ritiene, anch'essa, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) del codice dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di appalto della Cooperativa Sociale Badia Grande;

Viste le Linee Guida n. 6 dell'ANAC, aggiornate al D.L. n. 77 del 31/5/2021 convertito con legge 29/7/2021 n. 108, recanti: “*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici*”, secondo cui possono rilevare quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) gli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente o la sua affidabilità, a tal fine individuabili anche a seguito di provvedimenti di rinvio a giudizio per reati di falso e tra gli altri, per i reati contemplati all'art 356 del codice penale da parte del rappresentante legale, come nel caso in esame con riferimento al rappresentante legale della Cooperativa Sociale Badia Grande;

Considerato che la citata Autorità precisa che gli illeciti professionali rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito;

Accertato altresì che le condotte rilevanti di cui alla lett. c-bis) del comma 5 del citato art. 80, identificabili, nel caso di specie, nell'omessa dichiarazione nell'ambito della documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara, se anche dovuta a negligenza, può considerarsi suscettibile di influenzare il processo decisionale per il corretto svolgimento della procedura di selezione e pertanto può determinare l'esclusione dalla gara in argomento;

Ravvisato, pertanto, per quanto sopra esposto, che il rappresentante legale si è reso responsabile di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, peraltro, già emersa nell'ambito delle condotte evidenziate nel decreto di rinvio a giudizio in pregiudizio a questa Prefettura – stazione appaltante;



Prefettura di Trapani

Verificato quanto previsto dal comma 6 del citato art. 80 che recita “ le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualsiasi momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) e quindi l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara per la gestione del CPR di Milo-Trapani indetta da questa Prefettura e pubblicata in data 30/11/2021;

Visto l’avvio di procedimento ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 inviato al rappresentante legale in data 21/7/2022 e le memorie pervenute in data 26/7/2022 che, tuttavia, non incidono sulla valutazione della stazione appaltante;

Acquisito al protocollo di questa Prefettura n. 57317 del 1/8/2022 l’ulteriore parere dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, pervenuto in data 30/7/2022;

Visto l’art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) del D.lgs. n. 50 /2016;

Visti gli artt. 29, 76 e 213 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 10-bis della L. n. 241/1990;

Visto il Regolamento A.N.A.C. per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici approvato dal Consiglio dell’Autorità del 29/7/2020 – Delibera n. 721;

DISPONE

L’esclusione, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) del D.lgs n. 50/2016, dalla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Milo-Trapani, per n. 204 posti, indetta dalla Prefettura di Trapani e pubblicata il 30 novembre 2021, del concorrente Cooperativa Sociale Badia Grande avente sede a Trapani;

Di provvedere ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ – “ Bandi di gara e contratti”- , del presente provvedimento di esclusione;

Di dare avviso al concorrente, ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016, del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione di medesimo sul profilo del committente.



Prefettura di Trapani

Il presente provvedimento di esclusione sarà oggetto di apposita segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi degli artt. 80 e 213 del D.lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Trapani, 1° agosto 2022

IL R.U.P.
(La Rocca)

IL PRESIDENTE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Minutoli)

IL PREFETTO
(Cocuzza)